

Determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496).

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin:

Con il Decreto Legislativo 11.2.1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, lett. C) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di distribuzione carburanti per autotrazione, prevedendo, tra l'altro, che entro il 18 giugno dello stesso anno i Comuni individuassero i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter installare i nuovi impianti.

Poiché, entro la data del 18.6.1998 pochissimi Comuni hanno adottato tale provvedimento, creando notevoli ritardi nella razionalizzazione del settore, il Governo ha emanato il D.Lgs 8 settembre 1999, n. 346, che modifica il D.lgs. n. 32 prevedendo un nuovo termine, centoventi giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto e cioè il 20 febbraio 2000, entro il quale il Comune inadempiente deve definire i citati criteri; trascorso tale termine senza che il Comune abbia provveduto in proposito è previsto che devono provvedervi le Regioni nei successivi centoventi giorni.

L'art. 2, comma 1 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, così come modificato dalla legge di conversione 29.12.1999, n. 496, ha ridotto i termini da centoventi a sessanta giorni e pertanto la Regione deve intervenire con un proprio provvedimento nei confronti dei Comuni inadempienti nei termini fissati dalla legge citata.

Ritenuto, pertanto, di dover individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori stradali di distribuzione carburanti per i Comuni che non hanno proceduto a definire tali criteri;

visto l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 11.2.1998, n.32, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 a sua volta novellato dall'art. 2,

comma 1 del D. L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29.12.1999, n 496;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

DELIBERA

- 1) di determinare ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 346/99 e s.m.i., i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti contenuti nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante;**
- 2) Con successivo provvedimento verrà esercitato, secondo quanto previsto nell'allegato A e previa diffida, il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che non hanno adottato propri criteri entro la data del 27/2/2000.**

Il presente provvedimento verrà diffuso nella Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali di cui alla L.R. 34/98.